

COMUNE DI

MONTICELLI PAVESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA

Modificato C.C. n.22/2016- C.C. 13/2017

Approvato con delibera C.C. N. 15 DEL 13/11/2015

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, degli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli art. 107 e seguenti del D.Lgs.267/2000.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L..

Art. 3 – Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde personalmente sia civilmente che penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica effettuata presso l'abitazione in caso di decesso;
 - b) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate presso il cimitero o presso strutture ospedaliere;
 - c) l'inumazione intesa come sepoltura, apposizione di cippo per salme di persona indigente residente nel comune di Monticelli Pavese al momento del decesso;
 - d) esumazione ordinaria per defunti indigenti che siano stati residenti nel comune al momento

del decesso;

e) trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;

f) inumazione in campo comune;

g) la cremazione di persone indigenti e residenti nel comune;

h) la deposizione delle ossa in ossario comune;

i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

j) il feretro per le salme di persone indigenti o per cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione :

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 ;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati , potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

d) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura al cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo , se del caso, da parte dei Dirigenti dei servizi di Igiene Pubblica dell'Asl il rinnovo del feretro o il rivestimento totale

con lamiera metallica in zinco.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente del comune di partenza.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.8 persone salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. Sono determinati con ordinanza del Sindaco i criteri generali per:

- gli orari di svolgimento dei servizi;
- i percorsi dei trasporti funebri;
- gli orari di arrivo al cimitero;
- i giorni di sospensione dell'attività funebre;
- la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- i luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

2. Costituisce trasporto il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si eseguono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione o al crematorio.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Può essere autorizzata la sola sosta presso l'abitazione del defunto. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Art.12 – Orario dei trasporti

1. Gli orari e i periodi per lo svolgimento dei funerali sono disciplinati da ordinanza del Sindaco.

2. Il Comune fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato responsabile della gestione dei cimiteri.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre, con sede di rappresentanza o commerciale nel Comune di effettuare, in applicazione dell'art.34:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio .

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 7, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

3. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo

sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

7. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

8. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

9.

CIMITERI

Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale e/o la ditta incaricata.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Reg., n.6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Compete esclusivamente al Comune disporre delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previste aree, in concessione decennale, per inumazione delle salme, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in Filighera, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

3. Nell'interno del Cimitero dovrà essere prevista, con ordinanza Sindacale, un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 39

4. In via eccezionale, altre aree speciali possono essere istituite, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione tutte le salme, ceneri o resti mortali nonché i nati morti ed i prodotti

del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990 di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 24 - Concessioni nel cimitero

1. Nel cimitero comunale vengono autorizzate le concessioni qualsiasi tipo di sepoltura anche a tutti i viventi.

INUMAZIONI- TUMULAZIONI -CREMAZIONI -ESUMAZIONI- ESTUMULAZIONI

Art. 25 - Disposizioni generali e piano cimiteriale

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Reg. n. 6/2004.
3. Il piano regolatore cimiteriale stabilirà, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 26 - Inumazione

1. Il cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura, previo pagamento della prescritta tariffa.
4. Ogni cimitero dispone di sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Reg. n. 6/2004.

Art. 27 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni e giardino di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e portante un identificativo alfanumerico del posto;

3. A richiesta dei privati, può essere realizzata, ma previa autorizzazione rilasciata dal Comune la posa in sostituzione del cippo, di un copritomba.

Le modalità della richiesta di autorizzazione per la posa di copritomba e le prescrizioni tecniche sono stabilite nel successivo articolo 58.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

Art. 28 - Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità riportate dall'art. 46 e succ..

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumultazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x m. 0,30 x m. 0,30.

4. E' consentita l'introduzione di cassetture con resti mortali o urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, se cio' viene richiesto per consentire l'abbinamento a salme di congiunti ivi tumulati, fino al esaurimento della capienza.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004.

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comuni, è pari a 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in anni 5 (cinque).

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel seguente periodo da ottobre ad aprile. Le esumazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 34.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130(1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 60 giorni degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione della Giunta Comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 60 giorni degli elenchi delle sepolture in scadenza.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per gli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque). A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, la Giunta Comunale può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e previo rilascio della nuova concessione e pagamento della relativa

tariffa. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001. (1)

Art. 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni dai campi comuni sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalla prescritta tariffa, salvo i casi di indigenza;

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

4. Nel caso di estumulazione la lastra del loculo deve essere resa al comune integra a spese del concessionario.

Art. 34- Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 35- Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.3 (tre) mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle

esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

Art. 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione ;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla

dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 38 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:
 - deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete
 - deve avere dimensioni minime m. 0.40x m. 0.40x m. 0.40
 - deve essere di materiale resistente e non biodegradabile
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" mediante interrimento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

15.

DISPOSIZIONI E DIVIETI

Art. 39 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 40 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;

m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Art. 42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino

1. Sulle fosse nei campi comuni e giardino possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, autorizzati di volta in volta dal Comune in metallo, cemento, pietra o marmo aventi le dimensioni di cui al precedente art. 27, previo pagamento del relativo diritto, ove previsto. Sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state eseguite nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino mt. 1,10 di altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. La manutenzione delle piantine, di fiori e di sempreverdi resta a carico dei concessionari dell'area.
8. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. La delimitazione delle tombe è concessa con cordoli di altezza non superiore ai 20 cm.

Art. 43 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, con oneri a carico del trasgressore.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 44 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante,

ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e al Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 45 Camera Mortuaria

Il cimitero comunale dispone di camera mortuaria idonea all'utilizzo quale obitorio e periodo di osservazione come previsto dal DPR 285/90, legge 33/09 R.R.6/2004. La stessa può essere utilizzata a tale scopo anche per quei defunti che non hanno nessun punto di riferimento in quanto sole, senza parenti o indigenti.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46 - Sepulture private e Tombe di Famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture in loculi ed ossari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dal Consiglio Comunale
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti ;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - il destinatario/i; o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 47- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle);
 - b) in 80 anni per gli ossari individuali
 - c) in 50 anni per i loculi

d) in 30 anni per le sepolture singole o abbinate private in terreno

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla vigente tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del contratto da parte del comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 48- Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, nel rispetto del Regolamento Comunale.

2. L'assegnazione in concessione delle fosse avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura.

3. L'assegnazione in concessione di loculi ed ossari avviene per scelta nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree per la costruzione di Tombe di Famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 49 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- dal coniuge;
- parenti di 1 grado (padre, madre, figli)

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 50- Dilazioni di pagamento

E' consentita la dilazione di pagamento (rate per un massimo di 12 mesi nel corso dell'anno solare) con un versamento minimo anticipato pari al 10% dell'importo totale della concessione da versare al momento della prenotazione. La parte rimanente della somma dovuta può essere dilazionata in rate prive di interessi.

In caso di utilizzo del manufatto (loculo, ossario, possesso, ecc.,) lo stesso dovrà essere interamente saldato.

Art. 51 – Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori richiesti, il Comune provvede in via sostitutiva con oneri a carico del concessionario.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ripartendo i costi tra i concessionari.

Art. 52 - Subentri, Rinunce

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra le persone indicate nell'art. 48.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni loculi , ossari

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 02/08/2016

TEMPO OCCUPATO

Mai occupato da salma
Occupato fino a 2 anni
Da 2 a 5 anni
Occupato da oltre 5 anni

QUOTA RIMBORSO

60% importo pagato al momento concessione
45% importo pagato al momento concessione
30% importo pagato al momento concessione
nessun rimborso

Art. 54 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dalla Giunta Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. Art. 55 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, dopo 5 (cinque) anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando la sepoltura privata risulti in evidente stato di abbandono e per progressivo degrado della struttura per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete alla Giunta Comunale in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, l'esumazione e la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito, si disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57- Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 58 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti e abbellimenti di lastre, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta ed ottenere i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento previsto.
2. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale e/o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 59 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri

A) Costruzione di tombe di famiglia

1. L'edificazione è sottoposta a titolo abilitativo sulla base della normativa vigente in materia edilizia.
2. Nel provvedimento abilitativo del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le varianti al progetto, anche in corso d'opera, devono seguire le stesse procedure del primo comma.
7. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e i lavori che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non sono soggette a preventiva autorizzazione.

B) Monumenti in campi comuni e giardino

1. La posa di monumenti nei campi comuni e giardino è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Le scritte da apporre sui monumenti devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

C) Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari.

1. L'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Gli abbellimenti devono essere eseguite in bronzo o con la stessa tipologia di materiale della lastra. Le scritte devono essere eseguite in bronzo o incise e colorate in color oro.
3. Le scritte da apporre sulle lastre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario.

Art. 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 61 - Orario di lavoro

1. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, con le limitazioni di cui al punto seguente e del successivo art. 60.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei giorni di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 62 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, è vietata l'esecuzione di lavori e l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nel periodo intercorrente dal 26 di Ottobre al 5 di Novembre.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 63 - Vigilanza

1. I Responsabili dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 64 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 65 – Registro cronologico delle sepolture

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato registro cronologico delle sepolture, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 66 - Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario ;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero del repertorio dei contratti cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 68 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne

formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 69 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 70 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 71 - Tariffe

1. Le tariffe potranno essere variate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 72 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 73 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004

